

N. 2540-1412-1003-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, BALDELLI, BONTADE MARGHERITA, FUSARO, DE CAPUA (2540); MARANGONE, MALAGUGINI, CODIGNOLA, CECATI, DE LAURO MATERA ANNA, PAOLICCHI, FRANCO PASQUALE, (1412); PUCCI ERNESTO (1003)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
nella seduta del 7 agosto 1962

MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
nella seduta del 1° febbraio 1963 (Stampato n. 2171)

Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 febbraio 1963

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

In favore del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in possesso della prescritta abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

In favore del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in possesso della abilitazione, ove prescritta, all'entrata in vigore

aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera dal 1° ottobre 1939.

I professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, verranno assunti nei ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939.

Parimenti con anzianità 1° ottobre 1939 verrà fatta decorrere la nomina in ruolo degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica iscritti nei ruoli ordinari o transitori ordinari, se in possesso della abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche se non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perché perseguitati politici o razziali.

ART. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano integralmente anche agli insegnanti tecnico-pratici e d'arte applicata in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che, all'entrata in vigore della legge 25 aprile 1940, n. 634, erano in possesso del titolo di studio prescritto.

ART. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° ottobre successivo alla data della entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera, dal 1° ottobre 1939.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° luglio 1963.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Identico.